

CONVENZIONE AMMINISTRATIVA

sull'applicazione del sistema delle eccedenze previsto nell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera relativo al trasporto di merci su strada e per ferrovia

SOMMARIO

		Pagina
Articolo 1	Obiettivo	44
Articolo 2	Centrale amministrativa	44
Articolo 3	Campo di applicazione	44
Articolo 4	Merci trasportate	44
Articolo 5	Sfruttamento della capacità ferroviaria nel trasporto combinato	44
Articolo 6	Procedura di prenotazione	44
Articolo 7	Procedura in caso di esaurimento della capacità della ferrovia in trasporto combinato	45
Articolo 8	Procedura di autorizzazione	45
Articolo 9	Controlli	45
Articolo 10	Ufficio di collegamento	46
Articolo 11	Assistenza amministrativa e sanzioni	46
Articolo 12	Entrata in vigore	46
Articolo 13	Testi facenti fede	46

Conformemente al disposto dell'allegato 6, paragrafo II, punti 3 e 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera relativo al trasporto di merci su strada e per ferrovia (in prosieguo: « l'accordo »), le competenti autorità

PER LA COMUNITÀ:

la Commissione delle Comunità europee,

PER LA SVIZZERA:

il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia (DFTCE),

hanno convenuto le seguenti disposizioni in relazione all'applicazione del previsto sistema delle eccedenze:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente convenzione è stabilire le modalità secondo le quali la Svizzera concede ai veicoli stradali in transito sull'asse Basilea-Chiasso eccezioni al limite di peso totale di 28 t, come previsto nell'allegato 6, paragrafo II, punti 3 e 4 dell'accordo citato. Per le suddette eccezioni viene introdotto un sistema di autorizzazione (qui di seguito denominato sistema delle eccedenze).

Articolo 2

Centrale amministrativa

È istituita a Berna una centrale amministrativa (qui di seguito denominata centrale) diretta dall'Ufficio federale dei trasporti, che ha il compito di rilasciare le autorizzazioni per i veicoli stradali (denominate altresì autorizzazioni all'eccedenza) secondo il sistema delle eccedenze.

La centrale rilascia le autorizzazioni alle condizioni e secondo le procedure stabilite nelle disposizioni seguenti.

Articolo 3

Campo di applicazione

Le autorizzazioni sono rilasciate solo per i veicoli stradali immatricolati nella Comunità.

Articolo 4

Merci trasportate

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo per i trasporti di derrate deperibili o per altri trasporti urgenti.
2. Per la determinazione delle derrate deperibili si fa riferimento all'elenco stabilito nell'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sulle attrezzature speciali da impiegare per tali trasporti (ATP) (allegato 1).
3. Per altri trasporti urgenti s'intendono i trasporti di merci il cui valore sostanziale subisce una riduzione a causa di ritardi ovvero di merci che devono giungere a destinazione in un preciso momento, non noto con largo

anticipo, per essere immesse sul mercato o essere trasformate.

4. In caso di trasporti urgenti di merci e di trasporti di derrate deperibili, la proporzione di dette merci o derrate rispetto al carico totale non deve avere carattere di pretesto per giustificare l'urgenza.

5. Deve essere rispettata la normativa internazionale relativa al trasporto su strada di merci pericolose e le relative disposizioni d'attuazione svizzere.

Articolo 5

Sfruttamento della capacità ferroviaria nel trasporto combinato (denominato anche TC)

Lo sfruttamento della capacità ferroviaria riguarda sia il trasporto combinato accompagnato (TCA) sia quello non accompagnato (TCNA). A tal fine:

- 1) si prendono in considerazione i terminali per i quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - il terminale dispone di almeno un collegamento giornaliero per il trasporto combinato attraverso la Svizzera;
 - le società di trasporto combinato e altri gestori di tale modo di trasporto (qui di seguito denominati gestori) che utilizzano il terminale offrono treni completi, o treni parziali previsti nell'orario e fissati al più tardi al momento della prenotazione;
 - il terminale è dotato di mezzi di comunicazione elettronici.
- 2) Nell'allegato 2 figura un elenco dei terminali che soddisfano tali condizioni. L'elenco sarà progressivamente completato, via via che i suddetti criteri sono soddisfatti, dal comitato misto di cui all'articolo 18 dell'accordo.

Articolo 6

Procedura di prenotazione

1. La prenotazione di un posto destinato al carico su un treno adibito al trasporto combinato è obbligatoria per gli spedizionieri, per gli autotrasportatori di merci e per i

trasportatori per conto proprio (nel prosieguo: « i trasportatori ») che intendano avvalersi del sistema delle eccedenze.

Si accettano solo domande di prenotazione da parte dei trasportatori che dispongano di veicoli e di unità di carico idonee al trasporto combinato sulla relativa tratta.

2. La prenotazione presso i gestori deve essere effettuata ovvero confermata al più presto 48 ore e al più tardi 16 ore prima della partenza del treno. In casi eccezionali, che dovranno essere motivati dal trasportatore, la prenotazione può essere effettuata anche con meno di 16 ore di anticipo rispetto alla partenza del treno. Le prenotazioni saranno prese in considerazione secondo il loro ordine di arrivo. Per la domenica e i giorni festivi il termine di prenotazione è esteso all'orario di apertura della centrale nel giorno feriale precedente.

3. Se nel momento della prenotazione il gestore non può più offrire la capacità in trasporto combinato inizialmente desiderata, esistono per il trasportatore le seguenti alternative per raggiungere il luogo di destinazione prescelto:

- successivo treno dello stesso gestore e dello stesso terminale: in tal caso si considera ragionevole un'attesa fino a sei ore da parte del trasportatore per il successivo treno adibito al trasporto combinato;
- trasferimento a un treno dello stesso gestore su un altro terminale: il trasferimento è considerato ragionevole se effettuato nella prevista direzione di marcia, se la partenza del treno ha luogo al più tardi quattro ore dopo la partenza del treno inizialmente prenotato e se,
 - in caso di trasporto combinato non accompagnato, il trasferimento può avvenire entro 50 km dal terminale di partenza oppure se,
 - in caso di trasporto combinato accompagnato, il trasferimento fino al successivo terminale pertinente è accettabile. Attualmente si tratta delle coppie di terminali di Friburgo-Basilea e Milano-Lugano. Le coppie di terminali possono essere aumentate, se del caso, dal comitato misto;
- stesso treno dello stesso terminale: all'occorrenza, il trasportatore si adopera per ottenere un posto sullo stesso treno, presso un altro gestore, a condizioni contrattuali comparabili.

4. Se al momento della prenotazione risultano esaurite le relative capacità in trasporto combinato del gestore e non vi sono soluzioni alternative, può essere richiesta un'autorizzazione all'eccedenza conformemente al disposto dell'articolo 8.

Articolo 7

Procedura in caso di esaurimento della capacità ferroviaria in trasporto combinato

1. Il gestore del TC accerta, nell'ambito del suo programma di lavoro, il momento in cui si esaurisce la sua offerta in trasporto combinato e deve rifiutare e fare attendere nuovi clienti. Egli ne informa immediatamente

la centrale e comunica per iscritto al trasportatore respinto che ne faccia richiesta di avere esaurito la propria capacità.

2. Quando il gestore del trasporto combinato è costretto a sopprimere un treno meno di 24 ore prima della partenza del medesimo, egli ne informa immediatamente la centrale.

Articolo 8

Procedura di autorizzazione

1. Il trasportatore che, per esaurimento dell'offerta, non possa ottenere un posto né avvalersi di alcuna soluzione alternativa, ovvero non ottenga un posto già prenotato per il motivo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presenta alla centrale, telefonicamente o per iscritto, la domanda di autorizzazione all'eccedenza.

2. A tale scopo devono essere fornite alla centrale le indicazioni figuranti nel modulo accluso all'allegato 3.

Se mancano le indicazioni richieste, la centrale rinvia la domanda al trasportatore affinché questi provveda a completarla.

3. La centrale decide in merito al rilascio dell'autorizzazione e si adopera affinché la decisione sia presa con la maggiore flessibilità possibile. Essa è tenuta a rilasciare l'autorizzazione richiesta quando sono soddisfatti tutti i presupposti della presente convenzione amministrativa. Le domande complete sono prese in considerazione secondo il loro ordine di arrivo.

La centrale comunica al richiedente, telefonicamente o per telefax, la sua decisione in merito alla domanda di autorizzazione al più tardi entro due ore dalla presentazione della domanda.

4. In caso di decisione positiva, il trasportatore riceve nella stazione doganale di Basilea-Weil, Basilea-Saint Louis o Chiasso-Strada (Brogeda Autostrada; Brogeda merci) il documento ufficiale per il transito attraverso la Svizzera.

L'autorizzazione non è trasferibile.

5. Per il rilascio di un'autorizzazione di transito stradale attraverso la Svizzera l'ufficio doganale riscuote un tributo di 50 FS o del controvalore di 50 FS.

6. La centrale è tenuta a motivare al richiedente il rifiuto dell'autorizzazione. Su richiesta, la decisione è notificata per iscritto e corredata dall'indicazione dei rimedi giuridici.

Articolo 9

Controlli

1. La centrale è autorizzata ad accertare presso i gestori se il trasportatore che chiede l'autorizzazione abbia presentato una domanda di prenotazione.

2. A tale scopo il gestore è tenuto, dopo l'esaurimento della sua offerta, a registrare le domande di prenotazione (nome e sede dell'impresa, ora di presentazione della domanda).

3. L'ufficio doganale di Basilea o di Chiasso rilascia l'autorizzazione scritta, la richiede all'uscita dalla Svizzera, riscuote il tributo e verifica l'esattezza delle indicazioni richieste conformemente al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 e dell'allegato 3. In caso di indicazioni errate, che non sono manifestamente dovute ad errori di trasmissione, l'autorizzazione non è rilasciata.

4. Il possesso di un'autorizzazione all'eccedenza non esime il trasportatore dall'obbligo di chiedere un'autorizzazione speciale per l'esonero dal divieto di circolazione la notte e la domenica vigente in Svizzera. Qualora sussistano i necessari presupposti, tale autorizzazione è parimenti rilasciata dalla centrale per i viaggi effettuati nel contesto di un'autorizzazione all'eccedenza.

Articolo 10

Ufficio di collegamento

Le parti contraenti seguono la regolare applicazione del sistema delle eccedenze. Esse possono esaminare i documenti della centrale necessari per il funzionamento del sistema. Il comitato misto viene tenuto al corrente dei risultati.

Le parti contraenti esaminano una prima volta sei mesi dopo l'entrata in vigore e, successivamente, a intervalli regolari, se debbano essere apportate modifiche alla procedura.

Articolo 11

Assistenza amministrativa e sanzioni

In caso di infrazioni alla presente convenzione sono previste sanzioni a livello svizzero. Esse sono definite

nell'ordinanza del consiglio federale sui provvedimenti amministrativi da adottare in caso di infrazioni al sistema delle eccedenze previsto nell'accordo di transito e nella relativa convenzione amministrativa (DIST) (allegato 4).

Le autorità svizzere e quelle della Comunità si prestano reciproca assistenza nel perseguire i casi di violazione o abuso del sistema. Il comitato misto è informato di ogni abuso accertato.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente convenzione amministrativa entra in vigore contemporaneamente all'accordo sul traffico di transito.

Articolo 13

Testi facenti fede

La presente convenzione è redatta in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca; i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.

Fatto a Vienna, il 23 dicembre 1992.

*Per il Dipartimento
federale dei trasporti,
delle comunicazioni
e dell'energia*

W. FAGAGNINI

*Per la Commissione
delle Comunità europee*

J. ERDMENGER

ALLEGATO 1

Elenco delle derrate deperibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2

- Le derrate surgelate e congelate, in particolare :
 - gelati,
 - pesci, prodotti preparati a base di pesce, molluschi e crostacei,
 - burro,
 - succhi di frutta concentrati;
- interiora ;
- cacciagione ;
- latte in cisterna (crudo o pastorizzato) destinato al consumo immediato ;
- latte industriale ;
- prodotti lattiero-caseari (iogurt, chefir, crema e formaggio fresco) ;
- prodotti preparati a base di carne, esclusi i prodotti stabilizzati per salatura, affumicamento, essiccazione o sterilizzazione ;
- carne ;
- pollame e conigli ;
- pesce, molluschi e crostacei ;
- prodotti ortofrutticoli.

Sono considerati « derrate deperibili » anche i fiori recisi.

ALLEGATO 2

Elenco dei terminali previsti ai sensi dell'articolo 5

TRASPORTO ACCOMPAGNATO

Terminali

- (D) Friburgo/Rielasingen
- (CH) Basilea/Lugano
- (I) Milano Greco Pirelli

Relazioni

- Friburgo-Milano Greco Pirelli : 4 treni
- Friburgo-Lugano : 2 treni
- Rielasingen-Milano Greco Pirelli : 4 treni
- Basilea-Lugano : 4 treni

TRASPORTO NON ACCOMPAGNATO

Terminali

- (D) Francoforte/Duisburg/Colonia/Mannheim/Neu Ulm/Amburgo/Rielasingen
- (CH) Basilea
- (I) Rogoredo/Busto/Certosa/Desio/Bologna
- (NL) Rotterdam

Relazioni

- Amburgo-Milano Rogoredo : 1 gruppo
- Colonia-Milano Rogoredo : 1 gruppo
- Colonia-Bologna : 1 gruppo
- Francoforte-Milano Rogoredo : 1 gruppo
- Duisburg-Busto : 2 Shuttle (navette)
- Colonia-Busto : 6 Shuttle (navette)
- Mannheim-Busto : 4 Shuttle (navette)
- Neu Ulm-Certosa : 2 treni
- Basilea-Desio : 2 treni
- Rielasingen-Certosa
- Rotterdam-Milano



BUNDESAMT FÜR VERKEHR
OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS
UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
UFFIZI FEDERAL DA TRAFFIC

Berner Zentrale

Telefax + 41 31 42 26 20 ☎ + 41 31 42 40 14
 ab 25.9.93 + 41 31 322 26 20 + 41 31 322 40 14

Genehmigungsantrag für einen Transport mit Übergewicht durch die Schweiz

Firma:

Adresse:

Plz.: Ort: Land:

Telefax: Telefon:

Transportdatum und -zeit:

Art des Gutes:

gegebenenfalls Dringlichkeitsgrund:

Fahrzeugesamtgewicht:

Einreisezollamt: Ausreisezollamt:

Reservation bei einer Gesellschaft für den kombinierten Verkehr

Gesellschaft:

Datum/Zeit:

ev. Zugnummer:

War das Fahrzeug, für das man sich um eine Reservation bemüht hat, für den Kombiverkehr auf der entsprechenden Strecke geeignet? ja / nein

Kontrollschild dieses Fahrzeuges:

Beladeterminale:

Abladeterminale:

Ausweichzüge vorhanden? ja / nein

Ausweichterminale vorhanden? ja / nein

Zugfahrzeug	Anhänger/Auflieger
Kontrollschild:	Kontrollschild:
Art:	Art:
Landeskennzeichen:	Landeskennzeichen:
Marke:	Marke:
Datum der 1. Inverkehrssetzung:	

wird eine Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot beantragt? ja / nein

wird eine Ausnahme vom Nachtfahrverbot beantragt? ja / nein

Datum: Unterschrift:

UNVOLLSTÄNDIG EINGEREICHTE GESUCHE WERDEN ZURÜCKGEWIESEN!



**BUNDESAMT FÜR VERKEHR
OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS
UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
UFFIZI FEDERAL DA TRAFFIC**

Berne Centrals

Telefax + 41 31 42 26 20 ☎ + 41 31 42 40 14
from 25.9.93 + 41 31 322 26 20 + 41 31 322 40 14

Application for a license concerning excess weight transportation through Switzerland

Company name:

Address:

Postal code: City: Country:

Telefax: Telephone:

Date and time of transport:

Type of goods:

possible reasons of urgency:

Total weight of vehicle:

Entry point customs office: Departure point customs office.....

Reservation with a company for combined transportation

Company:

Date/Time:

Possible train number:

Was the vehicle in question suitable on the proposed route for combined transport? yes/no

Number plate of this vehicle:

Loading terminal:

Un-loading terminal:

Alternative trains available? yes / no

Alternative terminals available? yes / no

Towing vehicle	Trailer/Articulated trailer
Number plate:	Number plate:
Type:	Type:
Country emblem:	Country emblem:
Make:	Make:
Date of 1st immatriculation:	

will a proposal be made for an exemption from Sunday driving prohibition? yes / no

will a proposal be made for an exemption from night driving prohibition? yes / no

Date: Signature:

INCOMPLETE APPLICATIONS WILL BE REFUSED!



**BUNDESAMT FÜR VERKEHR
OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS
UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
UFFIZI FEDERAL DA TRAFFIC**

Centrale de Berne

Téléfax + 41 31 42 26 20 ☎ + 41 31 42 40 14
dés le 25.9.93 + 41 31 322 26 20 + 41 31 322 40 14

Demande d'autorisation pour un transport avec poids excédentaire à travers la Suisse

Entreprise:

Adresse:

No postal:..... Lieu: Pays:

Téléfax: Téléphone:

Date et heure du transport:

Genre de marchandise:

Le cas échéant, motif de l'urgence:

Poids global du véhicule:

Bureau de douane à l'entrée: à la sortie:

Réservation auprès d'une société de trafic combiné

Société:

Date/heure:

Le cas échéant, numéro du train:

Le véhicule se prêtait-il, lors de la réservation, au transport combiné sur le parcours défini?

oui / non Plaque d'immatriculation de ce véhicule:

Terminal de chargement:

Terminal de déchargement:

Trains de remplacement? oui / non

Terminaux de remplacement? oui / non

Véhicule tracteur	Remorque/semi-remorque
Plaque d'immatriculation:	Plaque d'immatriculation:
Type:	Type:
Signe distinctif du pays:	Signe distinctif du pays:
Marque:	Marque:
Date de la 1ère mise en service:	

Demande-t-on une dérogation à l'interdiction de circuler le dimanche? oui / non

Demande-t-on une dérogation à l'interdiction de circuler la nuit? oui / non

Date: Signature:

LES DEMANDES INCOMPLETES SONT REFUSEES!



**BUNDESAMT FÜR VERKEHR
OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS
UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI
UFFIZI FEDERAL DA TRAFFIC**

Centrale Berna

telefax + 41 31 42 26 20 ☎ + 41 31 42 40 14
a partire dal 25.9.93 + 41 31 322 26 20 + 41 31 322 40 14

Domanda d'autorizzazione per un trasporto con peso supplementare attraverso la Svizzera

Ditta:

Indirizzo:

Cap: Luogo: Paese:

Telefax: Telefono:

Data e ora del trasporto:

Tipo di merce:

Event. motivo dell'urgenza:

Peso totale del veicolo:

Ufficio doganale di entrata: Ufficio doganale di uscita:

Prenotazione presso una società di trasporto combinato

Società:

Data/ora:

Event. numero del treno:

Il veicolo per il quale era richiesta una prenotazione era idoneo al trasporto combinato sulla tratta prevista? sì / no Targa di questo veicolo:

Terminale di carico:

Terminale di scarico:

Treni alternativi disponibili? sì / no

Terminali alternativi disponibili? sì / no

Veicolo di trazione	Rimorchio/semirimorchio
Targa:	Targa:
Tipo:	Tipo:
Contrassegno nazionale:	Contrassegno nazionale:
Marca:	Marca:
Data della prima immatricolazione:	

E'richiesta una deroga al divieto di circolazione festiva? sì / no

E'richiesta una deroga al divieto di circolazione notturna? sì / no

Data: Firma:

LE DOMANDE INCOMPLETE SONO RESPINTE!

ALLEGATO 4

Ordinanza sui provvedimenti amministrativi concernenti le infrazioni al sistema delle eccedenze previsto nell'accordo di transito e nella relativa convenzione amministrativa (OIST)

del 1992

Il Consiglio federale svizzero,

in applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo al trasporto di merci su strada e per ferrovia (accordo di transito) ...¹⁾ e della convenzione amministrativa del ...²⁾ sull'applicazione del sistema delle eccedenze previsto nell'accordo di transito,

*decreta :*Articolo 1 : Campo d'applicazione

La presente ordinanza regola i provvedimenti amministrativi applicabili alle infrazioni commesse dai trasportatori e dai gestori di trasporto combinato nei confronti del sistema delle eccedenze previsto nell'accordo di transito e nella relativa convenzione amministrativa.

Articolo 2 : Gli illeciti

- a) Colui che fornisce indicazioni inesatte sui dati tecnici del veicolo, sul genere e sul volume delle merci trasportate, sul carico utile, sul peso complessivo del veicolo, sulla destinazione o sull'itinerario,
- b) che ottiene indebitamente un'autorizzazione di transito stradale procedendo, in particolare, a prenotazioni ingiustificate, o
- c) che abusa del sistema in qualsiasi altro modo, in particolare fornendo dati inesatti circa la saturazione della capacità ferroviaria, l'utilizzazione dei terminali o le possibilità alternative

viola il sistema definito nella convenzione amministrativa.

Articolo 3 : Avvertimento

Qualora si tratti di una prima infrazione o di infrazione lieve, l'Ufficio federale dei trasporti può pronunciare un'avvertimento.

Articolo 4 : Esclusione

Se un trasportatore o un gestore viola ripetutamente il sistema delle eccedenze, l'Ufficio federale dei trasporti può escluderlo dal sistema per un periodo della durata massima di cinque anni.

Articolo 5 : Rimedi giuridici

L'avvertimento o l'esclusione da qualsiasi concessione di autorizzazione o di accesso al sistema può costituire oggetto di ricorso dinanzi al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia. Nella fattispecie si applica la legge federale sulla procedura amministrativa (PA)³⁾.

Articolo 6 : Comunicazione

1. I provvedimenti relativi all'avvertimento e all'esclusione dal sistema delle eccedenze devono essere emanati in forma di decisione motivata comprendente l'indicazione dei rimedi giuridici.
2. È esclusa la comunicazione di dati personali relativi alle decisioni di avviamento o d'esclusione a terzi.
3. Resta riservata la presentazione annuale dell'Ufficio federale dei trasporti al comitato misto della lista statistica per paese dei trasportatori e dei gestori esclusi dal sistema.
4. Questa lista contiene unicamente dati relativi al numero e al tipo di infrazioni, senza permettere l'identificazione delle persone colpite dai provvedimenti.

¹⁾ AS ... (BBI 1992 III 1089)

²⁾ AS ...

³⁾ SR 172.021

Articolo 7: Emendamento della normativa sinora vigente

L'ordinanza del 1° luglio 1987¹⁾ sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti è completata come segue:

Articolo 40 a (nuovo)

L'emolumento riguardante l'esclusione dal sistema delle eccedenze è compreso tra i 100 e i 1 000 franchi, in funzione dell'entità del lavoro.

Articolo 8: Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla data della firma della convenzione amministrativa.

.....

Per il Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:

Il cancelliere della Confederazione:

¹⁾ SR 142.102